



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche (SDITB)

ORDINANZA SINDACALE

n. 11 del 22/01/2024

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica e privata incolumità conseguente alla Diffida PG/2023/747261 del 20/09/2023 del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche [rif. pratica Difesa Idrogeologica n.69/2021]

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito di sopralluogo eseguito in data 17 settembre 2023 da tecnici dello scrivente Servizio presso via Fedro [redacted] - si è riscontrato che alcuni tratti dell'esteso costone tufaceo privato che prospetta [redacted] ed interessato dal crollo del mese di agosto 2023 presentano un esteso quadro fessurativo e la presenza di grossi blocchi che appaiono privi di sufficiente appoggio che non permette di escludere il verificarsi di nuovi eventi franosi;
- con diffida PG/2023/747290 del 20/09/2023 lo scrivente servizio ha richiesto al Servizio Polizia Locale, di diffidare [redacted] delle aree sovrastanti il costone a non praticare e far praticare le stesse, per la maggior parte dell'estensione utilizzate a parcheggio, fino all'esecuzione di tutte le verifiche tecniche, gli accertamenti e gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi con apposizione di idoneo transennamento;
- la suddetta diffida, come riportato nella stessa, aveva valore di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/1990 e smi per l'emissione dei relativi provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54, comma 4 del Dlgs n. 267/2000 smi;

Rilevato che

- agli atti del Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo (CEP) relativo ai dissesti sopra indicati
- sono risultate vane le interlocuzioni avviate dal Servizio per la risoluzione della problematica con proprietari degli immobili ed amministratori dei beni ricadenti nell'ambito di interesse;

Considerato che

- allo stato il quadro fessurativo rilevato nei citati sopralluoghi, le dimensioni dei blocchi ancora in sede che appaiono comunque isolati e privi di sufficiente appoggio, nonché i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica in generale e potrebbero rappresentare un pericolo potenziale di chi percorre le aree al margine dello stesso;
- i soggetti tenuti all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, già diffidati con citata nota PG/2022/679260 del 21/09/2022, non hanno prodotto il prescritto certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo (CEP).

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;

- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011 e in particolare l'articolo 47 che disciplina i lavori di messa in sicurezza.

Preso atto che

- il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato a S.E. il Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi del c.4 dell'articolo 54, D. L.vo 267/00;
- il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679;
- sull'argomento è stato sentito l'Assessore di riferimento.

Sottoscritto digitalmente
Il Dirigente
Arch. Fausto Marra

Tanto premesso

ORDINA

all'amministratore [REDACTED] (Soc. OMISSIS) Sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS, **di non praticare e far praticare** "AD HORAS" le aree scoperte, per la maggior parte dell'estensione utilizzate a parcheggio, poste in prossimità del costone tufaceo e prospettanti il piazzale di cava di via Fedro, per i motivi in premessa, fino all'avvenuta eliminazione del descritto stato di pericolo e comunque non oltre 36 mesi dall'avvenuta notifica del presente atto.

Il sig. OMISSIS, in qualità di amministratore, viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente atto saranno a carico dello stesso soggetto;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con D.lgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Incaricato della notifica è il Servizio di Polizia Locale Nucleo Difesa Idrogeologica del Territorio incardinato presso U.O. Tutela Edilizia.

Il predetto Servizio di Polizia Locale è, altresì, incaricato di provvedere alla verifica dell'ottemperanza di tale Ordinanza Sindacale e, in caso di inottemperanza, per la denuncia all'Autorità Giudiziaria del contravventore.

Sottoscritto digitalmente
Il Sindaco
Prof. Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.